

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

R.G. n. 37/2020; [REDACTED]

IL GIUDICE DESIGNATO

Letto il ricorso contenente piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 depositato il 4 dicembre 2020 (pur iscritto come procedura prefallimentare per problemi telematici) da [REDACTED] e [REDACTED] con l'ausilio dell' avv. Roberto Stabile, professionista nominato il 13.12.2019 (la nomina veniva poi integrata, nel giugno 2020) dall' OCC presso l' Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, iscritto al n. 156 del Registro OCC del Ministero della Giustizia, per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;

Rilevato che il ricorso contiene, tra l'altro:

1. L'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
2. L'elenco analitico dei beni dei debitori con evidenziazione dell'assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
3. Le dichiarazioni dei redditi dei debitori degli ultimi anni;
4. L'attestazione sulla fattibilità del piano ex art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012 ad opera del professionista all'uopo designato che svolge i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi ex art. 15, comma 9, della richiamata Legge, avv. Roberto Stabile;
5. La relazione particolareggiata redatta dall' avv. Roberto Stabile contenente le indicazioni di cui all' art. 9, comma 3 bis, Legge n. 3/2012;
6. L'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori, previa indicazione della composizione dello stato di famiglia corredata dal certificato dello stato di famiglia;

Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

Ritenuta altresì la completezza e la regolarità formale della documentazione allegata alla proposta di piano;

Ritenuto che la prosecuzione del procedimento di esecuzione mobiliare n. 614/19 R.G. potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, alla luce delle considerazioni esposte dall' avv. Roberto Stabile;

Visto l'art. 12 bis, comma 1, Legge n. 3/2012

FISSA

l'udienza del 6 novembre 2020 ore 10,30 ss. per la comparizione delle parti innanzi a sé e dispone che la proposta e il presente decreto siano comunicati entro il 30 settembre 2020 ai creditori elencati nell'apposito allegato presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata a cura del professionista designato avv. Roberto Stabile, il quale curerà gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

DISPONE

Che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fermo restando che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

SOSPENDE

Sin d'ora, per l'effetto l'esecuzione mobiliare n. 614/19 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al G.E. mobiliare del Tribunale di Ascoli Piceno (rif. n. 614/19 R.G.) ed al professionista designato avv. Roberto Stabile.

Ascoli Piceno, 4 agosto 2020



Il Giudice Designato
Dott. Raffaele Agostini

IL DIRETTORE
Dr. Maurizio Norcini Pala

